



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino
Borgata Didiero n. 24 – 10060 SALZA DI PINEROLO
Tel e fax 0121/808836 –
e-mail: comune.salza@dag.it
www.comune.salzadipinerolo.to.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 20.03.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'articolo 2, che così dispone "1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1" e l'articolo 3, comma 2, che così dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 08 marzo 2020;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il DPCM 11 marzo 2020;

Dato atto i DPCM dell'8.3.2020 e 9.3.200 stabiliscono che gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, devono avvenire per specifiche necessità individuate, autocertificando tale necessità per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

Considerato che, ad integrazione di quanto disposto, è necessario assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, estendendo gli effetti di tali provvedimenti a tutti gli individui provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, che fanno ingresso nel territorio del Comune di Salza di Pinerolo al fine di rientrare e soggiornare continuativamente nel territorio del Comune di Salza di Pinerolo, nel proprio domicilio, abitazione o residenza,

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale recita "... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Tutti gli individui che fanno ingresso nel territorio del Comune di Salza di Pinerolo, provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente nel territorio del Comune di Salza di Pinerolo, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione;

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto merci.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva;

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

Si comunichi al Prefetto di Torino e alla Stazione Carabinieri di Perrero;

Gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
- Ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. del Codice Penale.

Il Sindaco
f.to Ezio Sanmartino